

18 giugno 2019

Categorie: Iva > E-Fattura

Fattura elettronica, pioggia di chiarimenti

Nuove indicazione relative alla data di validità dell'e-fattura, spese sanitarie "miste" e imposta di bollo

Autore: **Sandra Pennacini**

Con **Circolare 14/E**, pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di interessanti ed attesi chiarimenti in materia di fatturazione elettronica.

La Circolare, dopo un'introduzione che costituisce un utile "ripasso" in ordine ai capisaldi della fatturazione elettronica, mette nero su bianco una serie di precisazioni che, anche quando non presentano caratteristiche innovative, sono interessanti in quanto rappresentano la formalizzazione di interpretazioni emerse in sedi non istituzionali quali, ad esempio, gli incontri con la stampa specializzata.

Di **grande importanza**, invece, i **chiarimenti forniti in ordine alla compilazione e trasmissione delle e-fatture nel termine dei 10 giorni** (12 secondo un emendamento al DL Crescita), la cui **entrata in vigore è prevista per il 1 luglio 2019** per i contribuenti trimestrali, mentre **per i mensili resta il "termine ampio"**, compresa la possibilità di avvalersi delle sanzioni ridotte al **20%** se la trasmissione avviene entro il termine della liquidazione successiva, per tutte le operazioni compiute **sino al 30 settembre 2019**.

La fatturazione a partire dal 1 luglio 2019

Con l'avvio a regime dei termini di trasmissione al SDI delle e-fatture molte ipotesi erano state avanzate in ordine alla compilazione della *"data fattura"* e *"data operazione"*. Gli auspicati chiarimenti sono stati forniti con la Circolare 14/E:

- Campo **"DATA FATTURA"**: continuerà ad accogliere, come ora, la data di **effettuazione dell'operazione**, poiché la data di "emissione", che coincide con quella di trasmissione

al SDI, viene certificata dal sistema stesso.

Grazie a questa impostazione **non si rendono necessarie modifiche al tracciato telematico e i 10 giorni altro non sono che il termine entro il quale il file deve essere effettivamente trasmesso.**

La Circolare riporta altresì un esempio che si ritiene utile riportare integralmente in quanto esaustivo:

- A fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura *“immediata”* che la documenta potrà essere:
 - emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che *“data dell’operazione”* e *“data di emissione”* coincidano ed il campo *“Data”* della sezione *“Dati Generali”* sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
 - generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 10 giorni successivi (in ipotesi l’8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo *“Data”* della sezione *“Dati Generali”* del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
 - generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo *“Data”* della sezione *“Dati Generali”* del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).

Per quanto riguarda le **fatture differite** (es. consegne DDT effettuate nel mese precedente) resta il termine del giorno 15 del mese successivo, con data documento pari a quella dell’ultima operazione oggetto di fatturazione.

Per quanto riguarda l’annotazione sul registro delle vendite, questa dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di esigibilità, rispettando la progressività numerica. Quale *“data”* si dovrà indicare la *“data fattura”* espressa sul documento, senza preoccuparsi della data di avvenuta trasmissione al SDI.

Andiamo nel seguito a riportare in estrema sintesi il contenuto della Circolare, evidenziando i passaggi che presentano tratti innovativi:

- la circolare chiarisce che l’esterometro è riservato solo ai soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica e ne sono, quindi, **esclusi i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio, i forfetari.**
- Associazioni sportive ed assimilati in regime 398/91: viene espressamente confermato che l’emissione della e-fattura demandata al cessionario / committente costituisce una agevolazione per le associazioni, non un obbligo. Le associazioni - ricadenti nell’obbligo di fatturazione elettronica in quanto i proventi commerciali hanno superato soglia

65mila euro nell'esercizio precedente – possono quindi decidere di procedere alla trasmissione delle e-fatture in autonomia. Laddove entrambe le parti ricadano in fattispecie di esonero (es. fatturazione tra associazioni), l'obbligo resta in capo al cedente/prestatore.

- Prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali: ribadito il divieto di emissione di e-fattura per tutto l'anno 2019. Per quanto riguarda la trasmissione al Sistema TS (per i soggetti obbligati), se vi sono in fattura anche spese non sanitarie, e queste non sono distinguibili, la trasmissione riguarderà il totale fattura con tipologia "AA" altre spese. Se, invece, le spese sono distinguibili, nuovamente l'intera fattura dovrà essere trasmessa, ma la codifica "AA" sarà da utilizzarsi solo per le spese non sanitarie, mentre la quota parte relativa alle spese sanitarie dovrà essere indicata secondo la specifica codifica, a secondo del tipo di prestazione / cessione effettuata. In ogni caso, vale il divieto di emissione di e-fattura, anche nel caso di opposizione del paziente alla trasmissione al sistema TS. Il divieto di e-fattura riguarda, per il 2019, anche i soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema TS (Es. podologi, fisioterapisti, logopedisti).
- **Fatturazione separata delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni di altra natura: nel caso in cui una struttura o un operatore sanitario fatturi separatamente le prestazioni sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.**
- **Registrazione delle fatture di acquisto:** i documenti non si protocollano più, ma devono comunque essere annotati sul registro acquisti, assegnando un ordine progressivo alle registrazioni.
- Detrazione imposta: viene ribadito che i documenti ricevuti ed annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione della liquidazione possono essere computati nella liquidazione IVA del mese di effettuazione. La disposizione non è applicabile al "salto d'anno", quindi la fattura datata dicembre, ricevuta ed annotata entro il 15 del mese di gennaio successivo, non può essere computata in dicembre, bensì l'imposta dovrà essere detratta a gennaio.
- Registri IVA: con la e-fattura non sono più obbligatori, ma restano laddove abbiano anche rilevanza reddituale (es. semplificati art. 18 c5 DPR 633/73 "cassa virtuale)
- **Imposta di bollo:** concorrono le e-fatture correttamente elaborate **per le quali il SDI ha consegnato o messo a disposizione il file.** Non rileva dunque la "data fattura", ma la data di consegna SDI per valutare in quale trimestre l'imposta di bollo debba essere computata ai fini del versamento.

Diretta Live

SCONTRINI ELETTRONICI:
AL VIA DAL 1° LUGLIO
21 Giugno 2019

SCOPRI

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it